



**Osservazioni generali sulla bozza di regolamento per il diritto
di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni
(62a Proposta Dec. G. 26 del 4 agosto 2017)**

Roma, 5 ottobre 2017

Assessorato Roma Semplice

PREMESSA GENERALE

Oggi anche in Italia la trasparenza è un obbligo di legge per la Pubblica amministrazione.

La trasparenza è intesa come complessiva condizione di conoscibilità ed *accountability* dell'operato della pubblica amministrazione (PA) e della politica.

La trasparenza amministrativa è un principio che deve ispirare lo svolgimento dell'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione, è un principio in base al quale questa ultima è tenuta a rendere nota la propria attività rafforzando l'accessibilità e la conoscibilità delle modalità attraverso le quali viene esercitato il potere pubblico. Il fine ultimo della trasparenza amministrativa è quello di permettere ai cittadini di esercitare un "controllo democratico" sulle attività della pubblica amministrazione anche con l'obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione. La trasparenza amministrativa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. L'esercizio del controllo trasversale che i cittadini hanno il diritto/dovere di avanzare nei confronti della pubblica amministrazione si sostanzia nell'interesse a pretendere un'amministrazione conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza che qualificano il buon andamento della PA, attiene all'intero arco dei diritti politici, civili e sociali costituzionalmente garantiti e può essere esercitato da chiunque sia ai fini di pubblico che di privato interesse.

Purtroppo in Italia il tema della trasparenza e della rendicontazione della PA è stato sottovalutato dal legislatore che solo di recente è intervenuto in maniera organica a regolamentare tale materia. Di contro, anche gli stessi cittadini hanno fino ad ora esercitato in maniera marginale il proprio diritto di "chiedere conto" alla PA del proprio operato.

L'Italia si è dotata finalmente di una normativa in tema di trasparenza che la pone, almeno da un punto di vista formale, allo stesso livello degli altri paesi europei.

In virtù del Decreto legislativo 33/2013 (cd Decreto trasparenza) che ha introdotto nel nostro ordinamento l'accesso civico e del Decreto legislativo 97/2016 (cd FOIA) che norma l'accesso generalizzato agli atti, i cittadini hanno sempre più mezzi per "controllare" l'operato delle pubbliche amministrazioni e per chiedere la trasparenza degli atti e delle decisioni. Le leggi citate regolano la trasparenza da un punto di vista formale ma è necessario che la trasparenza sia sostanziale. Ancora oggi gli obblighi di trasparenza vengono troppo spesso vissuti come un ulteriore onere burocratico da parte degli amministratori ma non dimentichiamo che la trasparenza amministrativa può risultare uno dei più efficaci strumenti sia per prevenire la corruzione sia per ridisegnare il rapporto tra cittadino e amministrazione, rendendo quest'ultima più trasparente, aperta e di conseguenza maggiormente responsabile rispetto al suo operato.

Il ruolo di verifica, denuncia e controllo da parte dei cittadini può essere esercitato solo se vi è la possibilità di conoscere i dati e le informazioni in possesso della PA.

Osservazioni generali sulla bozza di regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni (62a Proposta Dec. G. 26 del 4 agosto 2017)

Dopo l'approvazione del decreto trasparenza (FOIA - Dgls n. 97 del 25 maggio 2016), delle Linee Guida adottate dall'ANAC con Delibera 1309 del 29 dicembre 2016 e della Circolare applicativa del Ministro Madia n. 2/17, Roma intende essere la prima città italiana a dotarsi un nuovo Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti.

Per predisporre una bozza di regolamento che dovrebbe sostituire quello precedente e obsoleto del 2003, un gruppo di studio e di lavoro composto dal Supporto Giuridico amministrativo e da rappresentanti delle strutture amministrative capitoline è stato istituito già nel novembre 2016 dal Responsabile Trasparenza, ancor prima della Delibera ANAC citata. La bozza elaborata a partire dal 14 marzo 2017 è stata posta in consultazione con le strutture capitoline dal 21 aprile e, all'esito di tale attività, la relativa proposta di deliberazione, il 4 agosto scorso, è stata approvata da una Decisione di Giunta e appena pochi giorni dopo – considerando la pausa estiva – è stata inviata a Commissioni capitoline e Municipi per i rispettivi pareri, in vista dell'approdo in Aula Giulio Cesare per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

Il testo è stato reso pubblico solo ai primi di settembre, per iniziativa dell'Assessora Marzano, che lo ha pubblicato nelle pagine dell'assessorato Roma Semplice sul sito istituzionale, dopo una serie di polemiche scoppiate su alcuni articoli del regolamento rivelati dalla stampa. E se gli attacchi in questione erano a nostro avviso ingiustificati, tuttavia non ci appare giustificato neppure un iter della delibera a tappe forzate, in assenza di dibattito pubblico e senza neppure un momento di confronto preventivo con quelle realtà della società civile che da sempre interloquiscono e collaborano con le istituzioni per rappresentare il punto di vista dei cittadini rispetto alla trasparenza, come quelle che hanno avanzato osservazioni e proposte nel corso dell'elaborazione del FOIA.

Si ricorda che la stessa Circolare applicativa del Ministro Madia n. 2/17 è stata sottoposta a consultazione ed è stata modificata e implementata proprio grazie alle osservazioni e ai casi concreti riportati dalle associazioni che di fatto hanno testato l'accesso generalizzato agli atti. L'iter seguito per l'approvazione di questo regolamento ci pare in controtendenza e non si comprendono i motivi dell'esclusione della cittadinanza dalla consultazione.

Facendo alcune prime considerazioni generali, il Regolamento proposto è in realtà una combinazione di indicazioni tratte dai testi citati (ANAC e circolare ministeriale), talvolta tramite citazioni letterali il cui senso risulta, però, alterato da omissioni di parti essenziali o da integrazioni ridondanti. Per cui, se da un lato dà effettivamente seguito alle recenti modifiche normative, dall'altro presenta un'impostazione composita che rende alcuni passaggi poco chiari o incompleti. E a nostro avviso si è anche persa l'occasione per chiarire alcuni aspetti critici che anche il decreto trasparenza e i documenti collegati non esplicitano come necessario.

Inoltre, in alcuni casi, nel Regolamento si mescolano piani che ci sembra appartengano ad

ambiti con finalità diverse, che sarebbe meglio tenere distinti dallo strumento normativo. Infatti alcune indicazioni (e raccomandazioni), dirette al personale amministrativo chiamato ad applicarlo, sarebbero più pertinenti in una circolare interna, mentre altre, rivolte al cittadino/utente, dovrebbero essere ulteriormente elaborate e inserite in apposite interfacce corredate da esempi concreti e FAQ, per spiegare in maniera semplice i principi del regolamento e le modalità di utilizzo.

Il Regolamento deve essere accessibile ma anche sufficientemente specifico, per non dar luogo ad ambiguità, per limitare al minimo la discrezionalità di chi deve applicarlo, e per comprendere al suo interno la più ampia previsione di occorrenze in cui possano essere catalogati i casi concreti.

ACCESSIBILITA' TOTALE, FORME DIFFUSE DI CONTROLLO E PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO PUBBLICO?

“La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione. Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”

(da <http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente>)

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

(dal Decreto Trasparenza)

“Accessibilità totale”

A leggere la bozza del nuovo Regolamento non si chiariscono alcuni punti che sono stati per noi spesso oggetto di divergenza di opinioni con l'Amministrazione.

In particolare ci siamo trovati in più occasioni di fronte alla definizione “atto endoprocedimentale” come motivo di diniego all'accesso documentale, che, a maggior ragione, potrebbe essere ora utilizzato anche come giustificazione per il diniego all'accesso generalizzato.

Il termine dovrebbe indicare una categoria di atti che fanno parte di un procedimento in corso - ad esempio un progetto definitivo consegnato da un privato o i pareri di una conferenza dei servizi - che molte volte gli uffici hanno ritenuto non consultabili dai cittadini, dichiarandoli disponibili solo al termine del percorso decisionale.

Tuttavia è intuitivo che “**forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**” sono possibili da parte della cittadinanza solo se è possibile avere accesso o, meglio ancora, consultare sul sito istituzionale gli atti dell'istruttoria in corso, poiché, una volta terminata, è molto facile che essa raggiunga un

“punto di non ritorno” – ad esempio il rilascio di un permesso a costruire o la concessione di un bene pubblico – su cui i cittadini ben poco possono più eccepire.

Riteniamo, inoltre, opportuno che il Regolamento chiarisca in modo chiaro e definitivo per quali tipi di documenti possa essere negato l'accesso generalizzato e/o documentale per *“evitare un pregiudizio concreto alla tutela di alcuni interessi privati”* (art.5bis Dlgs 97/2016). Infatti, escludendo i documenti che contengano dati sensibili o che siano sottoposti all'obbligo della tutela della privacy, è necessario che il Regolamento spieghi meglio che la tutela della privacy può ottenersi anche con l'omissione dei soli dati sensibili e non di tutto il documento. Inoltre dovrebbe essere meglio specificato in quali circostanze l'Amministrazione possa individuare come motivazione di diniego “la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”. Le Linee Guida ANAC trattano l'argomento al punto 8.3., specificando che *“nella generica definizione di “interessi economici e commerciali”, sono inclusi “tre specifici ambiti tutelati dall'ordinamento e tutti collegati con l'interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza”*. Ora, affinché nella categoria non si possa far rientrare, a discrezione, quasi tutto, è necessario che il Regolamento rinvii alle norme specifiche che definiscono le tre fattispecie, senza possibilità di arbitrarie interpretazioni ed estensioni. Al riguardo intendiamo richiamare le esperienze concrete: in molti casi, in passato, è stato negato ai cittadini addirittura l'accesso documentale agli elaborati del progetto di un'opera pubblica (per esempio un intervento del Piano Urbano Parcheggi su suolo pubblico) realizzata da un privato in quanto “opera dell'ingegno” .

Un altro argomento che ci sembra trattato dalla proposta di Regolamento in maniera insoddisfacente riguarda i “controinteressati”. Anche a voler prescindere dalla consolidata giurisprudenza in materia, non emerge dalla proposta quanto è comunque possibile ricavare dal complesso delle Linee Guida ANAC (v. il citato punto 8 ma non solo) e dalla circolare Ministeriale 2/2017. Nella proposta di Regolamento è assai facile ravvisare il rischio della sistematica comunicazione a qualunque soggetto citato nel documento/atto, anche quando non sussistano i motivi prescritti, dato che si lascia all'arbitrarietà del responsabile del procedimento la valutazione di quali controinteressati individuare e avvisare (e, forse, anche la decisione se accogliere o meno eventuali opposizioni dopo averne valutato il “peso” rispetto a quello delle esigenze alla base della richiesta di accesso e/o della richiesta di pubblicazione).

Anche in questo caso il Regolamento comunale dovrebbe essere assai più esplicito e stringente.

E' quindi, a nostro avviso, indispensabile che vengano esplicitati in un allegato tutti i casi specifici che rendono obbligatoria la pubblicazione degli atti – oggetto di “accesso civico” - e in un altro allegato delle sole fattispecie di documenti e di fasi procedurali che non possono essere oggetto di accesso generalizzato, così da ridurre al minimo il rischio che sia negata arbitrariamente la conoscenza dei cittadini delle decisioni e delle attività dell'Amministrazione.

Il passaggio nelle Commissioni avrebbe dovuto essere l'occasione per audizioni dei cittadini e soggetti associativi interessati, da ascoltare per il necessario confronto al fine di apportare alla Proposta di Regolamento le modifiche opportune e indispensabili per renderlo rispondente alle aspettative di trasparenza e di partecipazione da sempre espresse. Poiché tale passaggio è già avvenuto o è in corso, **chiediamo ancora una**

volta di non concludere l'iter portando al voto dell'Assemblea il regolamento prima di aver affrontato una fase partecipativa.

Sarebbe davvero paradossale che un Regolamento che nasce per dar seguito a normative volte a *“promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni”* e a *“promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”* fosse elaborato e approvato senza alcun dibattito né partecipazione dei cittadini.

LE OSSERVAZIONI DETTAGLIATE SUGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO

(Nota: quelle che seguono non sono da ritenersi esaustive; ci riserviamo di inviare ulteriori osservazioni puntuali sugli articoli del regolamento)

Nota bene: nelle premesse c'è un refuso :85/2205 anziché [n. 82/ 2005 Codice dell'amministrazione digitale](#).

Art.1 Definizioni

Commi 1) e 2) Accesso civico e accesso civico generalizzato

Dopo accesso civico e accesso generalizzato dovrebbe essere inserita anche la definizione di accesso agli atti (cioè il c.d. accesso documentale) visto che è richiamato nelle premesse e, successivamente, all'art. 3 Oggetto e finalità.

Comma 4) Accesso documentale

Non è chiaro (o almeno dovrebbe essere meglio specificato) in che cosa si distingue dagli altri, cioè perché riguarda l'accesso a ulteriori documenti non accessibili e pubblicabili tramite accesso civico e accesso civico generalizzato.

Comma 7) Controinteressati

E' opportuna una migliore precisazione della definizione di CONTROINTERESSATI in quanto poco comprensibile nel testo.

Comma 11) Documento amministrativo

Dovrebbe essere meglio precisata la definizione di documento amministrativo. Infatti, nel testo è citato l'articolo 22 della 241/1990, ma ne è stata tagliata la seconda parte che precisa meglio in cosa consista non solo fisicamente un documento. L'Art. 22 comma 1 d) recita infatti: per "documento amministrativo", *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Chiediamo, quindi, che sia precisato se nella definizione di documento amministrativo siano ricompresi anche gli atti formati dai soggetti privati, purché collegati con lo svolgimento dell'attività amministrativa come ad esempio: un contratto di appalto, copia degli stati di avanzamento lavori, dei certificati e mandati di pagamento emessi in favore della ditta appaltatrice, sebbene aventi natura privatistica. Chiediamo anche che nella definizione di documento amministrativo siano ricompresi tutti quegli atti e documenti caratterizzanti l'intera fase di un procedimento (iniziativa, istruttoria e decisoria) come ad esempio memorie o decisioni di giunta; pareri; verbali di sopralluoghi; ecc.

TITOLO II – ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 4 - Il diritto di accesso documentale

L'Accesso all'informazione ambientale è richiamato in questo articolo. Tuttavia rimandare alle norme finali e transitorie (Art 42) la specificazione che non è necessario motivare la richiesta come prevede la normativa in vigore non è consigliabile. Chiediamo che tale specificazione sia inserita in questo articolo per non creare confusione nei cittadini e nei dipendenti di Roma Capitale.

Accesso documentale

Al comma 2 dovrebbe essere specificato cosa si intende per finalità associative documentabili.

Art. 5

Ai commi 5-6 si dovrebbe rimandare all'articolo 8 che tratta dei costi (sia per supporti cartacei sia digitali).

Articolo 6 f Accesso formale

Comma 5 Riteniamo che non sia opportuno vincolare la domanda di accesso presentata dai cittadini e obbligarli ad utilizzare i moduli predisposti dal Comune. La predisposizione dei moduli deve essere un'opzione ma vi deve essere la possibilità di presentare la richiesta anche tramite domanda in carta "libera" .

Art. 7 e Art. 8 Accoglimento della domanda e modalità di accesso; Costi

Il pagamento dei diritti di ricerca, visura e dei costi di riproduzione per i diversi tipi di accesso non ci sembra congruo. Per l'accesso civico generalizzato, infatti, la ricerca e la visura scompaiono. Il rischio quindi è che, per risparmiare, chi ha diritto all'accesso documentale ai sensi della 241/90 ricorra all'accesso generalizzato. In linea di principio i costi a carico dei cittadini devono essere limitati poiché l'amministrazione potrebbe utilizzarli come un limite "indiretto" al diritto di accesso.

Art 11 Controinteressati

Sono coloro che possono vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza. Tuttavia non possono essere considerate controinteressati le imprese e gli altri soggetti che hanno

rapporti con l'amministrazione per vedersi approvati progetti o permessi di costruire ecc. Chiediamo che sia chiarito che gli uffici non hanno l'obbligo di avvisare questi soggetti quando i cittadini fanno un accesso documentale ecc. per il solo fatto che partecipano al procedimento. Ci sembra evidente che per rispettare la normativa sulla privacy gli uffici possono nascondere/cancellare o omettere i dati personali delle persone fisiche che compaiono negli atti.

Come già scritto nella premessa, nel FOIA nazionale è indicato che tra i motivi di negazione sono compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, ma il concetto deve essere meglio specificato, perché ogni progetto di opera pubblica fatta da un privato può rientrare nella categoria "opera dell'ingegno", come ad esempio gli interventi del Piano Urbano Parcheggi (PUP). In questo modo il campo dei documenti effettivamente accessibili sarebbe estremamente limitato.

Art.12 Differimento della domanda di accesso

Si richiama all'art. 24 della legge 241/90 e s.m.: Il Responsabile del procedimento può differire motivatamente e per un tempo limitato l'accesso ad alcune categorie di documenti allorché la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, o possa essere pregiudicato il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Attenzione: manca oltre all'allegato B citato nel testo anche la precisazione delle tipologie di atti per i quali l'accesso documentale può essere differito.

Art.13 Esclusioni

Al comma 2 è specificato che non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. Ci sembra assolutamente necessario che sia spiegato a cosa ci si riferisce. E' necessario individuare – come prevede la stessa 241/90 – le categorie di documenti sottratti all'accesso.

Infatti l'art. 24 della 241/90 (**Esclusione dal diritto di accesso**) così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005 prevede al comma 1 che il diritto di accesso è escluso:

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

e, al comma 2., che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

Art. 19 Albo pretorio on-line

Nell'albo pretorio sono pubblicati atti e documenti che in base alla normativa vigente o per scelta dell'Amministrazione, debbono essere conosciute da chiunque, quindi le delibere in approvazione non sono obbligatoriamente escluse e ne chiediamo la pubblicazione.

A questo si aggiunge l'art. 24 che afferma che Roma Capitale favorisce la pubblicazione sul sito web di ulteriori atti e documenti... rispetto ai contenuti minimi pubblicati su amministrazione trasparente e su albo pretorio on line

Art. 27 comma 2 Modalità di esercizio

Accesso civico generalizzato. La domanda deve poter essere presentata anche senza scaricare l'apposito modulo. Non è sufficientemente chiaro. Occorre inserire anche in questo passaggio che la domanda può essere presentata anche in carta semplice purché siano presenti tutte le informazioni richieste.

Art. 29 Comma 1 presentazione delle istanze tramite posta certificata

Le istanze possono essere presentate anche da una casella di posta semplice, chiediamo di eliminare la frase "preferibilmente tramite posta certificata" poiché appare in contrasto con il principio di semplificazione introdotto con il FOIA e ribadito nella succitata Circolare Madia.

Art.30 Il Responsabile del procedimento e i controinteressati

comma 9: Deve essere meglio precisato come deve essere formulata la risposta, con l'indicazione esatta di quello che deve contenere (soprattutto in caso di diniego). Infatti il cittadino deve essere informato sui tempi e modalità per presentare ricorso.

comma 10 – Come si deve valutare se la richiesta di divulgazione "può" comportare un pregiudizio? A parte i casi già previsti di esclusione (per dati sensibili ecc.) dovrebbe essere inserito un testo che elenchi i casi in cui la divulgazione comporta pregiudizio. Il "può" rischia di comportare che il responsabile del procedimento inoltri comunque la richiesta ai privati - ad esempio i proponenti di un'opera pubblica - anche se la pubblicazione non comporta alcun pregiudizio

comma 17 - Ci sembra contraddittorio: da un lato sembrerebbe che si attribuisca una notevole discrezionalità all'amministrazione nel valutare – quindi arbitrariamente – gli eventuali danni agli interessi degli oppositori all'accesso rispetto alla rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività e del richiedente, ma comunque un interesse pubblico,

dall'altro nel comma 19 si dice esplicitamente che *"devono ritenersi illegittimi i provvedimenti fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti e alle eccezioni previste dalla legge"*.

E' opportuno armonizzare il testo dei due commi 17 e 19.

Art.34 Eccezioni assolute

Comma 7 lettera C : Occorre specificare quali sono le norme particolari richiamate nel testo che regolano la formazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione e pianificazione per i quali può sempre essere negato l'accesso.

Art.35 I limiti posti a tutela degli interessi pubblici

Se è scontato che non siano accessibili al pubblico i pareri legali redatti dagli uffici capitolini (avvocatura capitolina, ecc.), riguardanti situazioni in atto o potenziali, riteniamo che dovrebbero essere resi invece disponibili tutti quegli atti relativi a procedimenti conclusi, specialmente nei casi in cui Roma Capitale è stata condannata a pagare dei risarcimenti a seguito degli esiti negativi di un giudizio.

Art.36 I limiti posti a tutela degli interessi privati

Comma 1. Come già sottolineato, occorre specificare quali documenti rientrino nel diritto d'autore, proprietà intellettuale e segreti commerciali.

Il comma 3 Sarebbe a nostro avviso da riformulare. Infatti appare chiaro il riferimento a integrità fisica e dati finanziari, ma non quali siano gli interessi personali tecnici.

Art. 39 Rapporti con i media e i social network

Riteniamo opportuno eliminare entrambi i commi e chiediamo di trasferire il testo in una circolare interna indirizzata agli uffici, con maggiori e più esplicite spiegazioni sui rischi per l'immagine comunale se venissero dati dinieghi e risposte improprie a giornalisti e cittadini.

TITOLO IV

Art. 40 Ambito e criteri dell'accesso agli amministratori

Comma 5: occorre specificare quali potrebbero essere le limitazioni possibili all'accesso diretto al sistema informatico (soprattutto per i Consiglieri Municipali) tramite la creazione di adeguati profili autorizzativi. In caso contrario potrebbe sempre essere invocata l'impossibilità a rilasciare le autorizzazioni necessarie all'accesso.

ALLEGATO A

Comma 3 Documenti in materia ambientale come previsti dal D.Lgs 195/2005. Vanno specificati articoli e commi. L'accesso in materia ambientale è infatti già regolato dall'art. 4 Titolo II e all'art. 42 delle Norme finali e transitorie.